



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione n. 13 in data 31 marzo 2015

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia. Esso ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli 6, 7 e 8.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all'articolo 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate, anche in forma cumulativa, nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

5. Qualora gli interventi in economia siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare ad evidenza pubblica ed oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

7. Tutti gli affidamenti e le esecuzioni di opere e lavori, servizi e forniture, devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Gli affidamenti devono altresì rispettare i principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo fiduciario.
 - c. in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Sono svolte in **amministrazione diretta** quelle prestazioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; il Responsabile del procedimento o del servizio organizza e gestisce le attività individuate nel presente regolamento, per mezzo di personale dipendente o ausiliari, impiegando materiali e mezzi anche questi nella disponibilità dello stesso ente oppure reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia di acquisizione di materiali ed attrezzature o noleggio di mezzi o quant'altro occorra; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna ed i servizi necessari.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

3. Sono eseguite con il sistema del **cottimo fiduciario** quelle prestazioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune purché in possesso dei necessari requisiti.

4. Per i **lavori**, di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere, nei casi di cui al presente regolamento, con affidamento diretto previa attestazione di congruità dell'offerta a cura del Responsabile del Procedimento.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra 40.000,00 e 200.000,00 euro, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, previa gara informale, a cui saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte almeno cinque operatori economici. I soggetti da invitare saranno individuati tramite degli elenchi, distinti per categorie di lavori, che l'ufficio gare della Stazione Appaltante predisporrà mediante bando e che saranno aggiornati con cadenza periodica, similmente a quanto operato per i servizi di ingegneria o, fintanto che tali elenchi non saranno disponibili, tramite indagini di mercato. In entrambi i casi dovranno essere garantiti i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati (se sussistono in tale numero soggetti idonei), da reperire negli elenchi sopra menzionati o tramite indagine di mercato.

5. Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando particolari motivi tecnici rendono necessaria che l'esecuzione avvenga parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

6. Di norma la procedura attivata dall'Amministrazione comunale per l'acquisizione di **beni e servizi** in economia, consentita per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del d.lgs. 163/06, è la procedura negoziata a cui saranno invitati a presentare offerta almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante. Il Dirigente/Responsabile competente ha facoltà di procedere a **procedura negoziata diretta** nei seguenti casi:

- a) per importi fino a euro 40.000,00;
- b) nei casi previsti dall'art. 57 del d.lgs. 163/06 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo.

L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti, in un elenco predisposto dalla stazione appaltante o sul mercato, più ditte conosciute idonee.

7. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma, la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del d.P.R. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici di cui all'articolo 328 del d.P.R. 207/2010.

Art. 3 - Procedure ordinarie di acquisizione di beni e servizi tramite ricorso agli strumenti del mercato elettronico e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.

1. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente/Responsabile competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni e gli accordi quadro di Consip, di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente/Responsabile competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni/accordo quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Ai sensi dell'art. 9 comma 7 della legge 89/2014, in tutti i casi in cui non sia presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento, a pena di nullità del contratto, costituiranno prezzo massimo di aggiudicazione i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C. e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno. Di tali profili dovrà essere data adeguata illustrazione nella determinazione a contrattare.
2. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449 dell'art. 1 della legge 296/2006, l'amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria è tenuta a fare ricorso al sistema noto come Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA (nel seguito semplicemente MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Solo nel caso in cui la tipologia

di bene o servizio (cosiddetto metaprodotto) non sia prevista in nessuno dei capitolati tecnici relativi ai bandi di abilitazione del mercato elettronico ovvero pur disponibile, si appalesi per mancanza di qualità essenziali, inidonea rispetto alle necessità dell'amministrazione l'acquisto potrà essere effettuato al di fuori della piattaforma elettronica.

3. Tramite il MePA, le procedure di acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria possono essere effettuate anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui all'articolo 125 del Codice attraverso:
 - a) procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la quale lo strumento telematico a disposizione nel sistema è la Richiesta di Offerta (R.d.O.) con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici tra quelli abilitati al MePA la quale potrà prevedere specifiche condizioni negoziali anche in deroga a quelle previste dai bandi di abilitazione del mercato elettronico;
 - b) procedura negoziata diretta realizzabile nel sistema elettronico per importi inferiori a 40.000,00 euro mediante Ordine diretto di Acquisto (O.d.A.) del bene o servizio scelto direttamente a catalogo senza poterne modificare le condizioni generali di vendita previste dal corrispondente bando di abilitazione o tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico fornitore. In ogni caso l'affidamento deve essere preceduto dall'accertamento della congruità del prezzo offerto dall'operatore secondo le indicazioni di cui all'art. 2 comma 7 del presente regolamento.
4. Qualora le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia, riguardino categorie merceologiche individuate al comma 7 dell'art.1 della legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) oltre alle ulteriori categorie eventualmente individuate in futuro dal M.E.F., esse dovranno avvenire attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero si dovranno esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
5. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
6. Si può derogare, in via residuale, dal ricorrere al mercato elettronico nei seguenti casi:
 - qualora si aderisca a convenzione quadro Consip o della centrale di committenza regionale;
 - nel caso in cui il bene servizio non sia disponibile nei capitolati tecnici dei bandi di abilitazione al mercato elettronico ovvero pur disponibile si appalesi inidoneo. Tale evenienza dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare. In difetto di tale verifica l'acquisizione secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al mercato elettronico, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 legge 135/2012;
 - per l'acquisizione di beni e/o servizi in caso di motivata urgenza qualificata, derivante da **situazioni eccezionali** (terremoto, inondazione, incendio, etc.) che

impongono di provvedere con la massima celerità. La dichiarazione di sussistenza delle condizioni che determinano l'urgenza qualificata è di competenza del Sindaco, nell'ambito dei poteri ordinatori attribuitigli dalla legge.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento, l'affidamento di **lavori** in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. **Le forniture e i servizi** in economia sono ammessi per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 28 del Codice. I costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze concorrono alla determinazione del limite di importo previsto regolamento. Gli affidamenti comunque disposti non possono superare, complessivamente, i limiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere artificiosamente frazionato al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole e ai limiti di valore del presente regolamento.
5. Previa adeguata motivazione, non sono considerati artificiosi frazionamenti:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi ovvero quando le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) le prestazioni, complementari ed accessorie, disposte nell'ambito delle economie derivanti dal ribasso d'asta o già disponibili fra le somme a disposizione dell'amministrazione, qualora, per motivate ragioni, siano ritenute tecnicamente possibili e più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione;
 - c) gli interventi di particolare natura o specificità ovvero quando è richiesta *"una particolare specializzazione tecnica o artistica"*;
 - d) gli affidamenti derivanti da cause impreviste ed imprevedibili o motivate ragioni di urgenza;
 - e) gli interventi disposti su beni mobili e immobili, nonché su elementi architettonici o superfici decorate, sottoposti a tutela di cui al [decreto legislativo n.42/04](#);
 - f) le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

6. Sono fatte salve le altre ipotesi di ammissibilità previste dalla normativa vigente nonché i limiti derivanti dall'art.29 del Codice.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi del precedente articolo 2, comma 2.

2. I costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti nel presente regolamento.

3. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili le circostanze non programmabili e che derivano da casualità o accidentalità. In pratica, sono da considerarsi imprevedibili tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e la cui precisa quantificazione è possibile solo nel momento in cui si verificano.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono eseguirsi in economia, con il limite di cui all'articolo 4 comma 1, le seguenti tipologie di lavori ed opere:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

2) lavori o riparazioni di strade e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, regolamenti e contratti o in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza dei luoghi e/o la salvaguardia dell'incolumità pubblica e per garantire l'efficienza degli ambienti comunali assicurandone la corretta modalità d'uso;

5) lavori da eseguirsi in caso di rovina totale o parziale di opere od impianti dovute ad eventi imprevedibili;

b) lavori non diversamente eseguibili ed indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti approvati;

- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti o varianti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e art.41, del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- i) lavori da eseguirsi d'ufficio, ai sensi dell'art.146 del D.P.R. 207/10, qualora l'esecutore sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti e rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi o riparazioni di pavimentazioni stradali o pedonali, le riparazioni di manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione ed esecuzione di segnaletica stradale, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, la riparazione di barriere di protezione o delimitazione fisse od amovibili;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, riparazione ed adeguamento di opere edili, stradali e tecnologiche comprese le relative opere connesse, complementari e accessorie;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, riparazione ed adeguamento di opere edili, stradali e tecnologiche, con i relativi accessori e pertinenze, di uso pubblico od in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione, riparazione ed adeguamento di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- f) manutenzione, riparazione ed adeguamento di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco non compresi nella convenzione con Aziende, Società di gestione;
- g) manutenzione, riparazione ed adeguamento di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze. non compresi nella convenzione con Aziende, Società di gestione;

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi del successivo articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi del successivo articolo 8.

4. Possono realizzarsi in economia, nei limiti degli stanziamenti concessi per l'appalto, quegli interventi, non derivanti da errore od omissione progettuale, che si rendono comunque necessari per il perfezionamento di opere od impianti. Possono inoltre realizzarsi in economia gli interventi previsti dall'art. 57 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, alle condizioni ivi previste.

Art. 7 - Forniture in economia

Possono essere affidate in economia (acquisto o noleggio) le seguenti forniture in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:

- a. arredi, complementi di arredo e accessori, per uffici, strutture, impianti sportivi, servizi comunali, università, scuole di ogni ordine e grado e nido;
- b. arredi, complementi di arredo e accessori per uso sanitario o di laboratorio;
- c. elementi di arredo urbano, dei parchi e degli impianti sportivi, giochi per parchi, materiali e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche, sportive, segnaletica d'ambiente;
- d. materiale di cancelleria, accessori e attrezzature ad uso ufficio e didattico di qualsiasi genere, materiale di consumo necessari per gli uffici, la tipografia, gli impianti e i servizi comunali ivi inclusi eventuali ricambi d'uso per le attrezzature di ufficio di qualsiasi genere;
- e. cabine elettorali e accessori, cabine per fumatori;
- f. carburanti, combustibili da riscaldamento, lubrificanti e liquidi funzionali;
- g. fornitura di materiale vegetale, fiori corone, addobbi vari, di materiale per la manutenzione del verde e per il diserbo, di attrezzature varie per la manutenzione del verde, di componentistica irrigua e attrezzature idrauliche;
- h. prodotti informatici hardware e software, sistemi di telefonia fissa, centralini telefonici o schede di ampliamento degli stessi, sistemi per telefonia mobile, sistemi per telefonia IP, sistemi di unified communication, sistemi per videoconferenza IP, sistemi di videosorveglianza, apparecchiature per l'acquisizione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- i. prodotti, accessori, macchine per l'ufficio, elettronica, fotografia, ottica e audio/video, sistemi di videocomunicazione, macchine da riproduzione, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature utilizzate;
- j. ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, montascale per disabili, piattaforme levatrici per disabili e qualsiasi altro impianto elevatore
- k. materiale elettrico e accessori di qualsiasi tipo, apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, etc.);
- l. apparecchi, ricambi, attrezzature e materiale di consumo necessari ai servizi igienico sanitari per pulizia, disinfezione, sanificazione;
- m. apparecchi, ricambi, attrezzature e materiali di consumo necessari ai servizi, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale;
- n. asciugatori elettrici, attrezzature e mezzi per aspirazione solidi e liquidi e per lavaggio superfici esterne ed interne;
- o. contenitori per qualsiasi tipologia di rifiuti, apparati per contenimento/assorbimento di perdite accidentali, sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti;
- p. autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, autobus, biciclette e qualsiasi altro veicolo/mezzo di lavoro necessario per i servizi comunali;
- q. macchine, attrezzature per la realizzazione o manutenzione di opere o lavori pubblici e in generale forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori;
- r. attrezzature e mezzi necessari per la progettazione, conduzione e collaudo di opere

pubbliche;

s. attrezzature di ricarica e batterie per veicoli elettrici, strutture ed accessori per bike sharing, distributori per autotrazione;

t. prodotti farmaceutici, emoderivati, medicinali ad uso umano, medicinali ad uso veterinario, soluzioni infusionali, vaccini e vaccini veterinari, materiali di pronto soccorso, presidi medico chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

u. materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza, indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipo, segnaletica di sicurezza, attrezzature di primo soccorso;

v. forniture per il traffico (attrezzature di controllo del traffico viario, accessori e segnaletica provvisoria per deviazione traffico e segnaletica stradale, etc.);

w. fornitura di impianti fotovoltaici connessi in rete o ad isola, impianti solari termici ACS, impianti di cogenerazione, impianti a pompa di calore, sistemi di rifasamento, accessori e pezzi di ricambio per impianti;

x. acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacci, illuminazione e climatizzazione dei locali;

y. apparecchiature per impianti di riscaldamento, raffreddamento, condizionamento, ventilazione e deumidificazione;

z. attrezzature e sistemi per il monitoraggio acqua, aria, acustico, campi elettromagnetici, meteo, stradale, suolo, etc.;

aa. prodotti e derrate alimentari per i centri di cottura;

bb. stoviglie, tovagliato e qualsiasi altro bene si renda necessario per la gestione delle mense e la distribuzione di pasti o altri beni di conforto ivi comprese qualsiasi attrezzatura o impianto occorrente per le cucine e le sale a pranzo (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, etc...);

cc. vestiario da lavoro di qualsiasi tipo, effetti di corredo, divise, uniformi, calzature, etc.;

dd. estintori, attrezzature, accessori e impianti antincendio;

ee. attrezzature tecnologiche in genere, accessori, utensili da lavoro, valigie, borse, zaini, buffetteria, piccoli macchinari per manutenzioni, riparazioni e attività operative in genere;

ff. strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche (tende da campo accessoriate, riscaldatori e condizionatori per tende, bagni chimici, docce da campo, compressori, torce, corde, gruppi elettrogeni portatili e carrellati, torri faro, moduli cucina, stand modulari multifunzione e qualsiasi altra attrezzatura derivante da compiti istituzionali) natanti, gommoni, spargi sale;

gg. ferramenta, materiali (inclusi quelli necessari per la realizzazione o manutenzione di opere edili, stradali e tecnologiche in genere);

hh. parti o pezzi di ricambio di qualsiasi tipo utilizzabili per manutenzioni, riparazioni ed attività operative di qualsiasi genere su attrezzature, macchine operatrici, strumentazioni, veicoli, impianti, infissi, etc.;

ii. fornitura di pneumatici, catene da neve e qualsiasi altro accessorio o materiale di consumo;

jj. abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;

kk. articoli da premiazione e accessori, oggetti ricordo, welcome-kit, bandiere, drappi, stendardi, gadgets, strutture roll-up, striscioni, cartelli, cavalieri, tessere di riconoscimento, relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività e ospitalità in occasione di specifici eventi;

- ll. noleggio/acquisto stand o palchi per eventi;
- mm. fornitura di contenuti audiovisivi;
- nn. spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, opere teatrali, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- oo. forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative, per il tempo libero, opere teatrali promosse dal Comune;
- pp. spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;
- qq. spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- rr. spese postali, telegrafiche, telefoniche, acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli e valori bollati;
- ss. operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- tt. pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- uu. forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, d.lgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Art. 8 - Servizi in economia

Possono essere affidate in economia i seguenti servizi, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:

- a. manutenzione estintori, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo e calore, impianti di rilevazione e allarme incendi, impianti di spegnimento incendi e in generale di qualsiasi impianto antincendio;
- b. manutenzione e riparazione dei beni mobili, attrezzature, apparecchiature informatiche, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 7;
- c. manutenzione e riparazione di impianti di ogni genere (ivi compresi impianti di pubblica illuminazione, semaforici e di allarme), di veicoli e parti di essi, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
- d. conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, degli impianti idrici e idricosanitari;
- e. manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico compresa la potatura straordinaria di alberature;
- f. servizi di soccorso e rimozione dei veicoli;
- g. servizi per l'efficienza energetica, interventi di relamping (sostituzione di lampade poco efficienti con corpi a LED);

- h. certificazione energetica con o senza diagnosi energetica di base;
- i. manutenzione, riparazione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature informatiche, postazioni di lavoro, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi;
- j. servizi per informatica e telecomunicazioni, servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature informatiche;
- k. sviluppo software su misura, realizzazione di un nuovo sistema e/o di siti web anche per iniziative specifiche, sezioni del sito istituzionale dedicate agli open data, siti per la formazione a distanza etc. e/o di applicazioni per dispositivi mobili;
- l. servizi di progettazione e aggiornamento di siti internet compresi i servizi di rintracciabilità sui motori di ricerca;
- m. servizi pubblicitari delle attività comunicativo istituzionali compresa la divulgazione di iniziative o eventi in genere, avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione (radio, tv, etc.) e l'acquisto dei relativi spazi;
- n. manutenzione software, quali ad esempio, interventi di manutenzione evolutiva, adeguativa o correttiva con l'obiettivo di aggiungere, modificare, integrare o correggere le funzionalità già esistenti sul software applicativo;
- o. servizi di fornitura di connettività internet, di posta elettronica, di internet, di telefonia mobile ricaricabile e di trasmissione dati mobile, di supporto specialistico in ambito informatico, quali ad esempio, attività propedeutiche, integrative, di ausilio ai servizi di sviluppo e gestione applicativi;
- p. servizio per la gestione, il monitoraggio, l'assessment e la manutenzione di macchine per l'ufficio;
- q. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- r. servizi esterni di fotorigrafia, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa di qualsiasi genere anche digitale, tipografia, serigrafia, litografia, legatoria e grafica;
- s. servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione di atti;
- t. servizi di contact center;
- u. spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi e i concorsi.
- v. manutenzione, riparazione e servizi affini connessi a prodotti informatici e telematici, macchine e attrezzature per l'ufficio, strumentazioni e loro accessori e impianti;
- w. manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
- x. manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
- y. servizi di lavanderia e lavaggio;
- z. servizi digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti;
- aa. servizi di rassegna stampa, banche dati e monitoraggio social media;
- bb. servizio di assessment Smart City;
- cc. organizzazione e gestione integrata degli eventi;
- dd. servizi di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- ee. servizi di assistenza per eventi (hostess e steward, interpretariato, etc.);
- ff. servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori, eventi

- congressuali o fieristici, convegni, conferenze o meeting;
- gg. servizi di allestimento e movimentazione stand/palchi, sistemazione dei posti a sedere e predisposizione di chiusa degli accessi;
- hh. servizio di progettazione e/o produzione di contenuti audiovisivi e/o visivi, realizzazione di e-book;
- ii. servizi radiotelevisivi, servizi per eventi e per la comunicazione, internet TV, trasmissione in streaming di attività istituzionali o in occasioni di pubbliche manifestazioni;
- jj. servizio di progettazione grafica;
- kk. servizio di tutoraggio;
- ll. servizio di trasloco, facchinaggio, smontaggio, imballaggio e montaggio degli arredi comprensivi di eventuale custodia e deposito degli stessi, di allestimento seggi elettorali.
- mm. servizi postali;
- nn. servizi di pulizia, rimozione graffiti, cristallizzazione e trattamenti in genere su superfici di diverso materiale, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, allontanamento volatili, allontanamento api, demuscarizzazione, dezanarizzazione, disinfestazione vespe e calabroni, etc.);
- oo. interventi antineve di spargimento sabbia e sale e intervento di sgombero neve;
- pp. vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
- qq. assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
- rr. servizi video e fotografici;
- ss. stampa di inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative promosse dal Comune stampa di materiale vario (manifesti, locandine, brochure, depliant, cartoline ed altri prodotti stampati di vario genere e formato, etc.);
- tt. servizi di volantinaggio, affissione manifesti e locandine;
- uu. servizi di agenzia di stampa;
- vv. servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale;
- ww. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- xx. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- yy. accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio e servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 38 del d.lgs.81/2008;
- zz. servizi di collocamento e reperimento del personale;
- aaa. servizi di espurgo, di pulizia tombini, caditoie, cunette, griglie, pozzetti e fognature;
- bbb. servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, prove di laboratorio;
- ccc. servizi di contabilità compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- ddd. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- eee. servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento

atipico;

fff. servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

ggg. servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

hhh. servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;

iii. servizi tecnici in generale fra cui quelli del successivo articolo 22;

jjj. tutti i servizi accessori collegati alle forniture di cui all'art. 7 del presente regolamento (servizi di consegna e installazione, progettazione di layout, ritiro dell'usato, montaggio/assemblaggio/smontaggio, dislocazione, garanzia di rendimento e per malfunzionamento, assistenza tecnica post vendita, manutenzione, collaudo);

kkk. abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali e notarili e di consulenza legale, servizi relativi a prestazioni legali con particolare riguardo ad ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, informazione e documentazione giuridica o giuridico - amministrativa ed altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali occorra l'apporto di specifiche professionalità, spese per registrazione, trascrizione e voltura di atti, spese per perizie tecniche in ambito assicurativo;

lll. locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

mmm. servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 d.lgs. 163/2006:

- 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, da affidarsi ad un unico operatore economico, si applicano le disposizioni riportate nel Codice in merito al criterio dell'accessorietà e prevalenza economica, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi del precedente articolo 4, comma 5.

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi del precedente articolo 4, comma 5, il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

1. Salvo diversa e motivata disposizione, negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Dirigente del servizio interessato o del R.U.P. (responsabile unico del procedimento), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Dirigente del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente medesimo.

3. Il Dirigente garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio e li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. I dirigenti organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, assegnano i compiti e le mansioni al personale dipendente.

5. Per le forniture ed i servizi, il responsabile del procedimento è un funzionario, amministrativo o tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.

6. Per i lavori, il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

7. Ai sensi dell'art. 6-bis l. 241/1990, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

8. Ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Responsabile del procedimento si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12 - Interventi mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui al precedente articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui al precedente articolo 11 richiede, nei casi previsti, almeno cinque preventivi (se sussistono in tal numero soggetti idonei) redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito e fermo restando che, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto dell'articolo 125 del Codice, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del [Codice](#).
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni, il termine e il luogo di esecuzione del lavoro, di fornitura del bene, di prestazione del servizio;
 - d) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - e) le modalità e il termine di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto e il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- f) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) la misura delle penali determinata in conformità all'art. 145 e all'art. 298 del d.P.R. 207/2010;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l) data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- m) indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c. 5, d.lgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 d.lgs. 81/2008 ss.mm.;
- n) C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C.;
- o) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'A.N.A.C. qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad euro 150.000,00;
- p) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subappaltare a terzi;
- q) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- r) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
- s) eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente regolamento).

3. In caso di procedura in economia indetta al di fuori del mercato elettronico, la lettera di invito può essere inoltrata via telefax o posta elettronica certificata e deve essere inviata, nella medesima giornata a tutti gli interpellati con invito a presentare l'offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

4. Con riferimento alle procedure in economia, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, il Dirigente/Responsabile competente dovrà tenere conto della complessità delle prestazioni oggetto del contratto, del criterio di aggiudicazione prescelto, delle eventuali garanzie richieste ai concorrenti, del fatto o meno che le offerte possano essere formulate solo a seguito di sopralluogo, della necessità o meno di redigere un progetto tecnico, di eventuali ulteriori adempimenti

richiesti dalla normativa e comunque in caso di procedura di importo superiore a euro 40.000,00 si stabilisce un termine minimo per la ricezione delle offerte di almeno dieci giorni, il quale potrà essere ridotto a cinque qualora ricorrano comprovate ragioni d'urgenza, da motivare opportunamente nella determinazione a contrattare di cui al successivo articolo 14.

5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, sarà predisposto un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito dovrà fare rinvio esplicito, e che dovrà essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

6. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, sarà redatto un modello per la presentazione dell'offerta, da allegarsi alla lettera di invito.

7. Qualora l'intervento sia inferiore a euro 40.000,00, per la lettera di invito vige il principio di libertà delle forme e di sinteticità dei contenuti fatta salva l'indicazione dei seguenti contenuti minimi:

- l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA;
- le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni, il termine e il luogo di esecuzione del lavoro, di fornitura del bene, di prestazione del servizio;
- le modalità e il termine di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto e il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c. 5, d.lgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 d.lgs. 81/2008 ss.mm.;
- C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C.;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010.

Art. 14 - Atti della procedura: la determinazione a contrattare

1. L'affidamento in cottimo è disposto con determinazione a contrattare che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, deve indicare:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto e la forma del contratto, nonché le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

2. Per le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia, il mancato ricorso al MePA, o ad altro mercato elettronico previsto dall'art. 328 del D.P.R. n.207/2010, dovrà essere adeguatamente motivato nella determina a contrattare dal Dirigente/Responsabile del procedimento di spesa, che dovrà specificare di aver effettuato l'accertamento dell'insussistenza del bene o del servizio oggetto della prestazione negli strumenti elettronici disponibili o, ove necessario, evidenziare la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità dei beni/servizi occorrenti rispetto ai beni e servizi ad essi comparabili presenti in tali piattaforme elettroniche.

3. Nell'ipotesi di convenzione o accordo quadro Consip o convenzione della centrale di committenza regionale attiva, il Dirigente/Responsabile competente dovrà specificare, nella determinazione a contrattare, l'adesione a tale convenzione o, in alternativa, l'utilizzo dei parametri benchmark di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione medesima.

Secondo il disposto dell'art. 9 c. 7 della l. 89/2014, in assenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento, a pena di nullità del contratto, costituiranno prezzo massimo di aggiudicazione i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C. e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso la valutazione è demandata al Dirigente competente con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante.

3. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, presieduta da un Dirigente competente che opera secondo le norme stabilite dal Codice e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici.

4. Nell'ambito delle procedure di acquisto sul MePA, ai sensi dell'art. 328, comma 5 del d.P.R. 207/2010, il contratto, è stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. Si precisa che per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328 del d.P.R.](#)

207/2010 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 10 del Codice (*stand still*). La fase di stipula del contratto sul MePA è disciplinata dall'art. 53 delle "regole del sistema di e-procurement" predisposte da Consip e precisamente:

- a). vista la peculiarità del MePA quale strumento interamente telematico ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, il contratto stipulato assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal fornitore e dal soggetto aggiudicatore. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del contratto saranno eventualmente previste, al di fuori del sistema, e disciplinate dal soggetto aggiudicatore;
- b). il soggetto aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RdO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema;
- c). il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo contratto stipulato;
- d). il contratto concluso e composto dalla offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore è disciplinato dalle condizioni generali relative al bene o al servizio oggetto del contratto e dalle condizioni particolari eventualmente indicate dal soggetto aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RdO ai sensi dell'articolo 42 delle regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della pubblica amministrazione. Il soggetto aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell'acquisizione della relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

5. Per procedure in economia al di fuori del mercato elettronico: i contratti possono stipularsi:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) per mezzo di apposito documento con il quale il Dirigente/Responsabile competente di cui al precedente articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi;
- c) con ogni altro tipo di strumento previsto dal regolamento comunale dei contratti.

I predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

6. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato anche della motivazione che ha determinato la scelta.

7. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

8. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

9. È facoltà dell'amministrazione di prevedere anche per le procedure gestite mediante ricorso al mercato elettronico tramite RdO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avvenga ai sensi dell'art. 6-bis del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. In tal caso, tutti i soggetti interessati a partecipare a tali procedure dovranno registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – AVCpass- Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla RdO.

Art.16- Formazione di elenchi di operatori economici

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. n.207/10, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
2. La predisposizione degli elenchi degli operatori economici, dotati di determinati requisiti, avviene sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente.
3. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.
4. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
5. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
6. La stazione appaltante può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore.
7. La pubblicità del rinnovo degli elenchi degli operatori verrà effettuata, almeno, con i seguenti strumenti:
 - sito internet
 - comunicati stampa (2 volte l'anno)
 - comunicazione alle associazioni di categoria.

8. Su apposita sezione del sito internet del comune è inserito l'elenco aggiornato degli operatori.

Art. 17 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante e previsti nel Codice.
3. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui al precedente articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; l'esecuzione delle prestazioni è subordinata alla redazione di una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa ed all'autorizzazione delle prestazioni.

Art. 19 - Provvedimenti di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico o il responsabile del procedimento che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente necessari entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. A prescindere dalla copertura finanziaria, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile di cui all'art.11 o dal tecnico.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2, il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti i prezzi determinati nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione delle lavorazioni o alla somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste, i prezzi imposti si intendono definitivamente accettati.

5. Il responsabile del procedimento o il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede all'approvazione dei lavori ed alla copertura della spesa a cura dei Servizi economico-finanziari.

6. Qualora l'opera o i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e, tramite i Servizi economico-finanziari, alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata con le modalità ivi stabilite.

8. Per i lavori pubblici concernenti beni soggetti a tutela, di cui al [D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42](#), l'affidamento in economia è consentito ai sensi dell'articolo 204 comma 4 del Codice e possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000,00 euro;
- b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000,00 euro.

Art. 20 - Disposizioni speciali per i lavori, beni e servizi

1. Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di 50.000,00 euro;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di 300.000,00 euro.

3. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia

finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

4. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al precedente comma 3, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata L. n. 381 del 1991.

Art. 21 – Subappalto

1. Qualora l'importo o l'oggetto della prestazione lo consenta è ammesso, salvo diversa disposizione, il ricorso al subappalto nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 118 del d.lgs. 163/06 e dall'art. 170 del d.P.R. 207/2010.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A del Codice, limitatamente alla progettazione, direzione dei lavori, collaudo e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice e al Titolo II, Capo II del regolamento di cui al D.P.R. 207/10;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, di cui all'allegato II.A del Codice.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma 1 possono acquisirsi, previo accertamento e certificazione di carenza in organico di personale tecnico ai sensi del vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di progettazione esterna in materia di lavori pubblici approvato con deliberazione di G.C. n.223 del 5/12/2012, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- a) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- b) urgenza o specificità della prestazione da acquisirsi;
- c) per l'acquisizione di prestazioni intellettuali connesse all'esecuzione in economia dei lavori di cui al precedente art.6;
- d) prestazioni inerenti la progettazione, direzione e collaudo di opere o lavori pubblici qualora il personale tecnico dell'Ente voglia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari;
- e) collaudi tecnici e/o amministrativi.

3. Il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di prestazioni intellettuali è altresì ammesso in relazione ai principi enunciati nell'art.1 comma 4 nonché subordinato al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, indipendentemente dalla rilevanza economica dell'incarico. Al fine di limitare il ricorso a tale sistema di acquisizione l'Amministrazione attua le disposizioni contenute nell'art.90 dello Statuto Comunale.

4. L'affidatario dell'incarico non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

5. I servizi tecnici il cui corrispettivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del d.P.R. 207/2010, sia inferiore ai 40.000,00 euro (alla luce delle indicazioni del parere AVCP n. 22/2011 e della Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 4536/2012), possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del Codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo.

6. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

7. Sono da considerarsi in amministrazione diretta le attività di progettazione, direzione e collaudo di opere o lavori pubblici svolte dal personale tecnico dell'Ente.

8. Le somme necessarie al finanziamento delle attività di cui al comma precedente sono individuate nei quadri economici dei progetti.

9. Restano ferme, in ogni caso, le previsioni del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del conferimento di incarichi di progettazione esterna in materia di lavori pubblici", approvato con deliberazione di G.C. n.223 del 5/12/2012.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 23- Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 24 - Adeguamento prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, Codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nei modi e limiti previsti dall'art.133 del Codice.

Art. 25 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) all'ultimazione dell'intervento, sulla base dello stato finale, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000,00 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro, la

contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Qualora ciò non sia possibile la fattura è accompagnata da idonea documentazione giustificativa, della spesa effettuata, da prodursi anche in forma libera.

3. Salvo diversa e motivata determinazione del responsabile del procedimento, il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

5. Per le minute spese o quando la natura del contratto lo consenta, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 27- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di norma assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) d.P.R. 207/2010.

Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al “contratto aperto”, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 40.000,00 euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:

- a). gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b). l'indicazione dell'esecutore;
- c). il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d). il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e). l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f). la certificazione di regolare esecuzione.

Per importi inferiori a 40.000, 00 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso l'ufficio ragioneria.

Per importi inferiori a 20.000,00 euro, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. 70/2011 conv. L. 106/2011 si può prescindere dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 d.P.R. 445/2000 fermo restando l'acquisizione di un nuovo DURC per il pagamento del saldo finale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Garanzie e Pubblicità

1. Salvo diversa disposizione, da parte del responsabile del procedimento, di norma gli offerenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria per le prestazioni non eccedenti i 40.000,00 Euro.
2. Qualora l'oggetto della prestazione lo consenta, il responsabile del procedimento può esonerare i soggetti affidatari dalla costituzione di apposite garanzie fideiussorie ed assicurative, per contratti non eccedenti i 40.000,00 euro.
3. Qualora l'oggetto della prestazione lo richieda, il pagamento della rata di saldo è disposto previa costituzione di una garanzia fideiussoria biennale, di importo pari ad almeno il 10 per cento del costo dell'opera o lavoro. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'[articolo 1666, comma 2, del Codice civile](#).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo devono essere esplicitamente riportate nella lettera di invito e negli atti di cottimo.

5. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori, di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del Codice, e l'esito degli affidamenti di servizi e forniture di cui all'articolo 334 del D.P.R. n.207/2010, sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

6. Sono fatte salve le pubblicazioni obbligatorie sul sito internet del Comune nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" previste dall'art. 23 del d.lgs. n.33/2013 e dall'art. 1, commi 16 lett. b) e 32, della legge 190/2012.

7. Il Responsabile del procedimento per i contratti di importo superiore a 50.000,00 euro, cura altresì gli adempimenti delle comunicazioni all'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 8, del Codice.

Art. 30 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente, cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno nei modi e tempi previsti dal d.P.R. n.207/10.

2. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'[articolo 136, commi 4 e 5, del Codice](#), può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, lettera f\), del presente](#) regolamento e nel limite di importo non superiore a 200.000,00 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del Codice.

3. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'[articolo 138, comma 2, del Codice](#), è redatto con le modalità indicate all'[articolo 223](#) del d.P.R. n.207/10.

Art. 31 - Verifica e collaudo

1. In relazione alla verifica di conformità delle forniture e dei servizi acquisiti in economia si rimanda all'articolo 28 del presente regolamento.

2. Tutti i lavori in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione. Per le minute spese o quando la natura del contratto lo consenta, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 32 – Norma di Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto nel regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa di aggiornamento formale del regolamento si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice.

3. Con specifica deliberazione della Giunta Comunale possono essere variati i valori delle soglie di cui al presente Regolamento, in virtù del recepimento di nuovi limiti fissati dalla normativa nazionale e/o comunitaria e possono essere aggiornate le tipologie di beni e servizi acquisibili in economia indicate agli articoli 7 e 8.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 50 del vigente Statuto Comunale.

2. Il Regolamento Comunale dei lavori, dei servizi e delle provviste in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 28/11/97 e s.m.i., già superato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n.163/2006, è formalmente sostituito dal presente Regolamento.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende altresì superata ogni altra disposizione regolamentare nella medesima materia, incompatibile con lo stesso.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
Art. 3 - Procedure ordinarie di acquisizione di beni e servizi tramite ricorso agli strumenti del mercato elettronico e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.
Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia
Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 6 Lavori in economia
Art. 7 Forniture in economia
Art. 8 Servizi in economia
Art. 9 Interventi misti
Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
Art. 12 Interventi mediante amministrazione diretta
Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 14 Atti della procedura: la determinazione a contrattare
Art. 15 Scelta del contraente
Art. 16 Formazione di elenchi di operatori economici
Art. 17 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 Interventi d'urgenza
Art. 19 Provvedimenti di somma urgenza
Art. 20 Disposizioni speciali per i lavori, beni e servizi
Art. 21 Subappalto
Art. 22 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 23 Interventi affidati in economia per cottimo
Art. 24 Adeguamento prezzi
Art. 25 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 26 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
Art. 27 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Garanzie e pubblicità
Art. 30 Inadempimenti
Art. 31 Verifica e collaudo
Art. 32 Norma di Rinvio
Art. 33 Entrata in vigore